



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BALESTRA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 2.9.2010 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un montante di 16.920,00 euro, da restituire mediante n. 120 rate mensili;
- il contratto, prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: e) premi assicurativi “rischio vita”: 386,28 euro; f) commissioni bancarie: 84,60 euro; g) commissioni di intermediazione: 3.751,16 euro;
- nel mese di settembre 2014, scaduta la 48a rata, estingueva anticipatamente il contratto, vedendosi riconosciuti 599,76 euro a titolo di “ristoro commissioni” e 129,91 euro a titolo di “rimborso premio assicurativo”, per un totale di 729,67 euro;
- in data non precisata, formulava un primo reclamo per il rimborso degli oneri commissionali e assicurativi non goduti, a cui l’intermediario rispondeva negativamente in data 21.7.2016;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

□ in data 30.1.2017 esperiva un ulteriore reclamo per il rimborso della quota parte degli oneri non goduti, per un importo totale di 1.803,55 euro, oltre a 150,00 euro per spese legali. A fronte del mancato riscontro dell'intermediario al secondo reclamo, reitera in questa sede le sue istanze.

Nel riscontro al reclamo, l'intermediario, nel confermare l'avvenuta anticipata estinzione del prestito, aveva eccepito che:

□ i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento sono dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento a tergo del contratto, in modo tale da consentire al cliente di comprendere quali siano le componenti di costo soggette a maturazione nel corso del tempo e quindi rimborsate in caso di estinzione anticipata, e quali, al contrario, siano da considerarsi acquisite a titolo definitivo in quanto riferite alla fase istruttoria e preliminare del contratto;

□ le commissioni di intermediazione (3.751,16 euro) comprendono un importo di 2.199,67 euro a titolo di provvigione dell'agente in attività finanziaria intervenuto nella fase prodromica del finanziamento, che svolge attività evidentemente di natura up front; la restante parte della voce di costo, volta a remunerare l'intermediario resistente per una serie di attività di natura recurring, è stata rimborsata in sede di estinzione anticipata;

□ le commissioni bancarie sono state percepite dall'intermediario mandante, e pertanto è a quest'ultimo che il ricorrente deve rivolgere le proprie doglianze;

□ per quanto concerne il rimborso della quota parte dei premi assicurativi, il soggetto passivamente legittimato è la compagnia assicurativa.

Non sono pervenute le controdeduzioni.

DIRITTO

1. - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal S.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

3. - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione



dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

4. – Nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente ha per oggetto la quota parte non maturata delle voci di costo versate quali "commissioni bancarie", "commissioni di intermediazione" e per gli oneri assicurativi.

Passando all'esame del contratto in relazione alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, si osserva che le "commissioni bancarie" e le "commissioni di intermediazione", oggetto della domanda, sono da ritenersi recurring conformemente al costante ed univoco orientamento dei Collegi territoriali considerata la carenza descrittiva e l'opacità delle stesse (ex multis, Coll. Milano, dec. n. 12414/17; Coll. Bologna, dec. n. 7395/18).

Sul rimborso degli oneri assicurativi, l'orientamento dei Collegi ABF è univoco nel riconoscere la rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non goduti (v. dec. n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, confermata da ultimo dalla decisione n. 10929/16 del medesimo Collegio di coordinamento, ove, tra l'altro, si legge: «È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi»); la clausola deve ritenersi di natura recurring e, pertanto, rimborsabile in relazione alla quota parte non maturata non essendo stata prodotta la polizza e non emergendo quindi alcun criterio alternativo di ripartizione dei costi (Coll. Napoli, dec. n. 3346/17, n. 10134/16; Coll. Bologna, dec. n. 7515/17, n. 10211/17, n. 14326/17).

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, sarebbe pari a € 1.803,56, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione (lett. G)</i>				3.751,16	2.250,70	599,76	1.650,94
<i>Commissioni bancarie (lett. F)</i>				84,60	50,76		50,76
<i>Premi assicurativi (lett. E)</i>				386,28	231,77	129,91	101,86
Totale							1.803,56

L'importo così calcolato sostanzialmente coincide con la somma richiesta da parte ricorrente (1.803,29 euro). Pertanto, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la decisione di accoglimento viene resa nei limiti della domanda proposta (Coll. Bologna, dec. n. 6985/17).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 5.** - All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).
- 6.** – La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e n. 4618/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.803,29 (milleottocentotré/29), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI